Accordo 13 dicembre 2002 Trasferimento di ramo d'azienda da ISS a INTESABCI

Il giorno 13 dicembre 2002

tra

IntesaBci Sistemi e Servizi SpA S.p.a.

IntesaBci S.p.A

e

Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA

premesso che

- a. è stato deliberato dai competenti organi statutari il progetto relativo al conferimento da IntesaBci Sistemi e Servizi SpA (di seguito I.S.S) a IntesaBci SpA, delle attività dedicate alla gestione degli immobili, agli acquisti non informatici, al back office, ai servizi generali, alla contabilità fornitori e all'help desk delle Filiali;
- b. in data 4 novembre 2002 le predette Società hanno proceduto a fornire alle Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali di IntesaBci la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- c. su richiesta delle OO.SS.LL sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme;

si è convenuto quanto seque

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° gennaio 2003) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di IntesaBci Sistemi e Servizi S.p.A. appartenente al ramo di azienda ceduto (cfr. all.) proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a IntesaBci S.p.a. alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 31 dicembre 2002.
- 3. Fermo restando quanto comunicato da IntesaBci alle OO.SS.LL. con lettera in data 5

dicembre 2002 avente ad oggetto il "recesso dagli accordi aziendali – contrattazione integrativa aziendale", al personale di cui sopra continueranno ad essere applicati il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Credito 11 luglio 1999 nonché tutti i trattamenti economici e normativi previsti, tempo per tempo, presso la cessionaria.

4. In particolare:

- per quanto riguarda la previdenza complementare, all'atto della cessione il personale interessato potrà mantenere l'iscrizione alla stessa forma di previdenza complementare alle condizioni vigenti.
- per quanto concerne l'assistenza sanitaria integrativa, il personale oggetto di cessione
 già iscritto alle precedenti forme di assistenza con effetto 1° gennaio 2003 confluirà
 nella Cassa sanitaria di gruppo alle condizioni previste nel Verbale di accordo 13 aprile
 2001.
- 5. Il personale di I.S.S.. conferito, verrà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell'anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell'operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.